CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

COORDINATO ED ANNOTATO CON LE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE INTRODOTTE SINO AL

DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56

PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 103 DEL 5 MAGGIO 2017, S.O. N. 22/L

a cura di Paolo Oreto



SOFTWARE INCLUSO

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE SINO AL D.LGS. N. 56/2017 DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56 (DECRETO CORRETTIVO) D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 (PARTI RESIDUALI)





CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

a cura di Paolo Oreto Ed. I (5-2017)

ISBN 13 978-88-8207-933-8 EAN 9 788882 079338

Collana Normativa (22)

Il volume è disponibile anche in eBook (formato *.pdf) compatibile con PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader. Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal. Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.





I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© GRAFILL S.r.l. Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di maggio 2017 presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



SOMMARIO

| DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 | |
|--|------------|
| Codice dei contratti pubblici | p. 1 |
| PARTE I Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni | <i>"</i> 2 |
| Titolo I – Principi generali e disposizioni comuni | " 2 |
| - Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione | " 2 |
| Art. 2. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonomeArt. 3. Definizioni | " Z |
| Titolo II – Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione | " 16 |
| – Art. 4. Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi | " 16 |
| Art. 5. Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico | " 17 |
| - Art. 6. Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture | " 18 |
| - Art. 7. Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata | " 19 |
| - Art. 8. Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza | " 19 |
| - Art. 9. Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo | " 21 |
| - Art. 10. Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali | " 21 |
| Art. 11. Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia | " 22 |
| - Art. 12. Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico | " 22 |
| - Art. 13. Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi | " 22 |
| Art. 14. Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo. | " 23 |
| - Art. 15. Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche | " 23 |
| Art. 16. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali | " 23 |
| - Art. 17. Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi | " 24 |
| - Art. 17-bis. Altri appalti esclusi | " 25 |
| - Art 18 Esclusioni specifiche per contratti di concessioni | " 25 |

| – Art. 19. Contratti di sponsorizzazione | p. |
|---|----|
| – Art. 20. Opera pubblica realizzata a spese del privato | " |
| Titolo III – Pianificazione programmazione e progettazione | " |
| - Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici | " |
| Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico | " |
| – Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi | " |
| - Art. 24. Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici | " |
| Art. 25. Verifica preventiva dell'interesse archeologico | " |
| – Art. 26. Verifica preventiva della progettazione | " |
| – Art. 27. Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori | " |
| Titolo IV – Modalità di affidamento – principi comuni | " |
| - Art. 28. Contratti misti di appalto | " |
| – Art. 29. Principi in materia di trasparenza | " |
| - Art. 30. Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni | " |
| - Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni | " |
| - Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento | " |
| - Art. 33. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento | " |
| – Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale | " |
| PARTE II Contratti di appalto per lavori servizi e forniture | " |
| Titolo I – Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia | " |
| Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti | " |
| - Art. 36. Contratti sotto soglia | " |
| Titolo II – Qualificazione delle stazioni appaltanti | " |
| - Art. 37. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze | " |
| - Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza | " |
| – Art. 39. Attività di committenza ausiliarie | " |
| — Art. 40. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione | " |
| - Art. 41. Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza | " |
| – Art. 42. Conflitto di interesse | " |
| - Art. 43. Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi | " |
| | |



| Titolo III – Procedura di affidamento | p. 66 |
|---|------------------|
| Capo I – Modalità comuni alle procedure di affidamento | " 66 |
| Sezione I – Disposizioni comuni | " 66 |
| - Art. 44. Digitalizzazione delle procedure | " 66 |
| - Art. 45. Operatori economici | " 67 |
| Art. 46. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria | " 68 |
| - Art. 47. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare | " 69 |
| - Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici | " 69 |
| - Art. 49. Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali | " 72 |
| - Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi | " 72 |
| - Art. 51. Suddivisione in lotti | ″ 73 |
| - Art. 52. Regole applicabili alle comunicazioni | ″ 73 |
| - Art. 53. Accesso agli atti e riservatezza | " 7 6 |
| Sezione II – Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati | ″ 77 |
| - Art. 54. Accordi quadro | " 77 |
| - Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione | ″ 79 |
| - Art. 56. Aste elettroniche | " 82 |
| – Art. 57. Cataloghi elettronici | " 84 |
| - Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione | " 85 |
| Capo II – Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari | " 86 |
| - Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del contratto | " 86 |
| - Art. 60. Procedura aperta | " 88 |
| - Art. 61. Procedura ristretta | " 88 |
| - Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione | " 89 |
| Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara | " 91 |
| - Art. 64. Dialogo competitivo | " 92 |
| - Art. 65. Partenariato per l'innovazione | " 94 |
| Capo III – Svolgimento delle procedure per i settori ordinari | " 96 |
| Sezione I – Bandi e avvisi | " 96 |
| - Art. 66. Consultazioni preliminari di mercato | ″ 9 6 |
| - Art. 67. Partecipazione precedente di candidati o offerenti | " 9 6 |
| – Art. 68. Specifiche tecniche | " 9 6 |
| - Art. 69. Etichettature | " 98 |
| – Art. 70. Avvisi di preinformazione | " 99 |

| – Art. 71. Bandi di gara | |
|---|-------|
| – Art. 72. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi | |
| - Art. 73. Pubblicazione a livello nazionale | |
| – Art. 74. Disponibilità elettronica dei documenti di gara | |
| – Art. 75. Inviti ai candidati | |
| – Art. 76. Informazione dei candidati e degli offerenti | ••••• |
| Sezione II – Selezione delle offerte | |
| - Art. 77. Commissione giudicatrice | |
| – Art. 78. Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici | |
| – Art. 79. Fissazione di termini | |
| – Art. 80. Motivi di esclusione | |
| – Art. 81. Documentazione di gara | |
| – Art. 82. Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova | |
| – Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio | |
| – Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici | |
| - Art. 85. Documento di gara unico europeo | |
| – Art. 86. Mezzi di prova | |
| – Art. 87. Certificazione delle qualità | |
| - Art. 88. Registro on line dei certificati (e-Certis) | |
| - Art. 89. Avvalimento | |
| Art. 90. Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni | |
| - Art. 91. Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati | ••••• |
| da invitare a partecipareda | |
| – Art. 92. Riduzione del numero di offerte e soluzioni | |
| - Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla procedura | |
| Titolo IV – Aggiudicazione per i settori ordinari | |
| – Art. 94 – Principi generali in materia di selezione | |
| – Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell'appalto | |
| – Art. 96. Costi del ciclo di vita | |
| – Art. 97. Offerte anormalmente basse | |
| – Art. 98. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati | |
| - Art. 99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti | ••••• |
| Titolo V – Esecuzione | |
| - Art. 100. Requisiti per l'esecuzione dell'appalto | |
| – Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti | |
| – Art. 102. Collaudo e verifica di conformità | |
| - Art. 103. Garanzie definitive | |



| - Art. 104. Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore | p. |
|---|----|
| - Art. 105. Subappalto | " |
| - Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia | " |
| - Art. 107. Sospensione | " |
| - Art. 108. Risoluzione | " |
| - Art. 109. Recesso | " |
| Art. 110. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione | ″ |
| - Art. 111. Controllo tecnico, contabile e amministrativo | " |
| - Art. 112. Appalti e concessioni riservati | " |
| - Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche | ″ |
| - Art. 113-bis. Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti | " |
| Titolo VI – Regimi particolari di appalto | " |
| Capo I – Appalti nei settori speciali | " |
| Sezione I – Disposizioni applicabili e ambito | " |
| – Art. 114. Norme applicabili e ambito soggettivo | " |
| - Art. 115. Gas ed energia termica | " |
| – Art. 116. Elettricità | " |
| – Art. 117. Acqua | " |
| – Art. 118. Servizi di trasporto | " |
| – Art. 119. Porti e aeroporti | " |
| – Art. 120. Servizi postali | " |
| - Art. 121. Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi | ,, |
| Sezione II – Procedure di scelta del contraente | " |
| - Art. 122. Norme applicabili | " |
| – Art. 123. Scelta delle procedure | " |
| - Art. 124. Procedura negoziata con previa indizione di gara | " |
| - Art. 125. Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara | " |
| - Art. 126. Comunicazione delle specifiche tecniche | " |
| - Art. 127. Pubblicità e avviso periodico indicativo | " |
| - Art. 128. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione | " |
| – Art. 129. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati | " |
| Art. 130. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi Art. 131. Inviti ai candidati | " |
| - Art. 132. Informazioni a coloro che hanno chiesto | |
| una qualificazione, ai candidati e agli offerenti | " |

| Sezione III – Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche | p. |
|---|----|
| - Art. 133. Principi generali per la selezione dei partecipanti | " |
| - Art. 134. Sistemi di qualificazione | " |
| - Art. 135. Criteri di selezione qualitativa e avvalimento | " |
| – Art. 136. Applicabilità dei motivi di esclusione | |
| e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione | " |
| - Art. 137. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi | " |
| - Art. 138. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture | " |
| - Art. 139. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti | " |
| Sezione IV – Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione | " |
| Art. 140. Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali | ″ |
| – Art. 141. Norme applicabili ai concorsi | |
| di progettazione e di idee nei settori speciali | " |
| Capo II – Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari | " |
| – Art. 142. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi | " |
| - Art. 143. Appalti riservati per determinati servizi | " |
| – Art. 144. Servizi di ristorazione | " |
| Capo III – Appalti nel settore dei beni culturali | " |
| - Art. 145. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali | " |
| - Art. 146. <i>Qualificazione</i> | " |
| - Art. 147. Livelli e contenuti della progettazione | " |
| - Art. 148. Affidamento dei contratti | " |
| - Art. 149. <i>Varianti</i> | " |
| - Art. 150. Collaudo | " |
| - Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato | " |
| Capo IV – Concorsi di progettazione e di idee | " |
| - Art. 152. Ambito di applicazione | " |
| - Art. 153. <i>Bandi e avvisi</i> | " |
| Art. 154. Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti | " |
| - Art. 155. Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione | " |
| - Art. 156. Concorso di idee | " |
| – Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi | " |
| Capo V – Servizi ricerca e sviluppo | " |
| – Art. 158. Servizi di ricerca e sviluppo | " |
| Capo VI – Appalti e procedure in specifici settori | " |
| 1 11 F F F | |



SOMMARIO

| Sezione Prima – Difesa e sicurezza | p. | 194 |
|--|----|-----|
| – Art. 159. Difesa e sicurezza | " | 194 |
| – Art. 160. Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza | " | 195 |
| Art. 161. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali | ″ | 196 |
| - Art. 162. Contratti secretati | " | 197 |
| – Art. 163. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile | " | 197 |
| PARTE III Contratti di concessione | " | 199 |
| Titolo I – Principi generali e situazioni specifiche | " | 200 |
| Capo I – Principi generali | ″ | 200 |
| – Art. 164. Oggetto e ambito di applicazione | " | 200 |
| - Art. 165. Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni | " | 200 |
| – Art. 166. Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche | " | 202 |
| – Art. 167. Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni | " | 203 |
| - Art. 168. Durata delle concessioni | ″ | 204 |
| - Art. 169. Contratti misti di concessioni | " | 204 |
| Capo II – Garanzie procedurali | " | 206 |
| – Art. 170. Requisiti tecnici e funzionali | " | 206 |
| – Art. 171. Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione | " | 206 |
| – Art. 172. Selezione e valutazione qualitativa dei candidati | " | 207 |
| – Art. 173. Termini, principi e criteri di aggiudicazione | " | 208 |
| Capo III – Esecuzione delle concessioni | " | 208 |
| – Art. 174. Subappalto | " | 208 |
| – Art. 175. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia | ″ | 209 |
| - Art. 176. Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro | " | 211 |
| – Art. 177. Affidamenti dei concessionari | " | 212 |
| – Art. 178. Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio | " | 213 |
| PARTE IV Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento | ″ | 215 |
| - Art. 179. Disciplina comune applicabile | " | 215 |
| Titolo I – Partenariato pubblico privato | ″ | 215 |
| – Art. 180. Partenariato pubblico privato | " | 215 |
| – Art. 181. Procedure di affidamento | " | 216 |

| – Art. 182. Finanziamento del progetto | p. 2 |
|--|------|
| – Art. 183. Finanza di progetto | " 2 |
| – Art. 184. Società di progetto | " 2 |
| - Art. 185. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto | " 2 |
| – Art. 186. Privilegio sui crediti | " 2 |
| – Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità | " 2 |
| – Art. 188. Contratto di disponibilità | " 2 |
| – Art. 189. Interventi di sussidiarietà orizzontale | " 2 |
| - Art. 190. Baratto amministrativo | " 2 |
| - Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere | " 2 |
| Titolo II – In House | " 2 |
| – Art. 192. Regime speciale degli affidamenti in house | " 2 |
| – Art. 193. Società pubblica di progetto | " 2 |
| Titolo III – Contraente generale | " 4 |
| - Art. 194. Affidamento a contraente generale | " 2 |
| Art. 195. Procedure di aggiudicazione del contraente generale | " 2 |
| – Art. 196. Controlli sull'esecuzione e collaudo | " 2 |
| – Art. 197. Sistema di qualificazione del contraente generale | " 2 |
| - Art. 198. Norme di partecipazione alla gara del contraente generale | " 2 |
| - Art. 199. Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale | " 2 |
| PARTE V | |
| Infrastrutture e insediamenti prioritari | " 2 |
| – Art. 200. Disposizioni generali | " 2 |
| - Art. 201. Strumenti di pianificazione e programmazione | " 2 |
| Art. 202. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie | " 2 |
| - Art. 203. Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari | " 2 |
| PARTE VI Disposizioni finali e transitorie | " 2 |
| Titolo I – Contenzioso | " 2 |
| Capo I – Ricorsi giurisdizionali | " 2 |
| – Art. 204. Ricorsi giurisdizionali | " 2 |
| Capo II – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | " 2 |
| - Art. 205. Accordo bonario per i lavori | " 6 |
| - Art. 206. Accordo bonario per i servizi e le forniture | " 2 |



SOMMARIO XI

| - Art. 207 (abrogato) | p. | 245 |
|--|----|-----|
| - Art. 208. Transazione | ″ | 246 |
| - Art. 209. Arbitrato | ″ | 246 |
| – Art. 210. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari | ″ | 249 |
| - Art. 211. Pareri di precontenzioso dell'ANAC | " | 250 |
| Titolo II – Governance | " | 251 |
| - Art. 212. Indirizzo e coordinamento | ″ | 251 |
| - Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione | ″ | 252 |
| - Art. 214. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione | ″ | 257 |
| – Art. 215. Consiglio superiore dei lavori pubblici | " | 260 |
| Titolo III – Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni | " | 260 |
| - Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento | " | 261 |
| - Art. 217. Abrogazioni | ″ | 266 |
| - Art. 218. Aggiornamenti | ″ | 268 |
| - Art. 219. Clausola di invarianza finanziaria | ″ | 268 |
| - Art. 220. Entrata in vigore | " | 269 |
| – ALLEGATO I – Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1) | " | 270 |
| ALLEGATO II – Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1 | " | 277 |
| - ALLEGATO III - Autorità governative centrali | " | 279 |
| - ALLEGATO IV – Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari | ″ | 280 |
| - ALLEGATO V - Caratteristiche relative alla pubblicazione | " | 281 |
| - ALLEGATO VI - Elenco degli atti giuridici dell'Unione | " | 282 |
| - ALLEGATO VII – Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8 | ″ | 283 |
| ALLEGATO VIII – Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa | ″ | 284 |
| - ALLEGATO IX - Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 | ″ | 289 |
| - ALLEGATO X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale | " | 291 |
| ALLEGATO XI – Requisiti relativi agli strumenti e a i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché del piani e progetti nei concorsi | ″ | 292 |
| - ALLEGATO XII – Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nel settori ordinari e speciali | " | 293 |
| - ALLEGATO XIII - Definizione di talune specifiche tecniche | " | 294 |
| ALLEGATO XIV – Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali | " | 295 |

| ALLEGATO XV – Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali | p. | 320 |
|--|---------|-----|
| - ALLEGATO XVI – Registri di cui all'articolo 83 | r. " | 323 |
| - ALLEGATO XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione | " | 325 |
| - ALLEGATO XVIII - Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3 | ,, | 327 |
| - ALLEGATO XIX – Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152 | " | 328 |
| - ALLEGATO XX - Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152 | ″ | 329 |
| - ALLEGATO XXI - Informazioni da inserire nei bandi di concessione | " | 330 |
| - ALLEGATO XXII - Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici | " | 332 |
| - ALLEGATO XXIII - Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni | " | 333 |
| - ALLEGATO XXIV – Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici | ″ | 335 |
| - ALLEGATO XXV - Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa | ″ | 336 |
| recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» | " | 337 |
| PARTE I Disposizioni comuni [Abrogata] | " | 339 |
| PARTE II Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari | " | 339 |
| Titolo I – Organi del procedimento e programmazione | " | 339 |
| Capo I – Organi del procedimento | " | 339 |
| - Artt. 9÷10 [Articoli da intendersi abrogati] | " | 339 |
| Capo II – Programmazione dei lavori [Abrogato] | " | 339 |
| Titolo II – Progettazione e verifica del progetto | | |
| | " | 340 |
| Capo I – Progettazione | " | 340 |
| Sezione I – Disposizioni generali | " | 340 |
| | " | |



| - Art. 16. Quadri economici | p. | 343 |
|---|----|-----|
| Sezione II – Progetto preliminare | " | 344 |
| - Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare | " | 344 |
| - Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare | ″ | 346 |
| - Art. 19. Relazione tecnica | " | 347 |
| – Art. 20. Studio di prefattibilità ambientale | " | 348 |
| - Art. 21. Elaborati grafici del progetto preliminare | " | 348 |
| - Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico | " | 350 |
| - Art. 23. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare | " | 351 |
| Sezione III – Progetto definitivo | " | 351 |
| – Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo | " | 352 |
| - Art. 25. Relazione generale del progetto definitivo | " | 352 |
| - Art. 26. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo | " | 353 |
| – Art. 27. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale | ″ | 355 |
| – Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo | " | 355 |
| – Art. 29. Calcoli delle strutture e degli impianti | " | 358 |
| Art. 30. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo | " | 358 |
| - Art. 31. Piano particellare di esproprio | ″ | 358 |
| Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo | ″ | 359 |
| Sezione IV – Progetto esecutivo | " | 360 |
| - Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo | ″ | 361 |
| - Art. 34. Relazione generale del progetto esecutivo | " | 361 |
| - Art. 35. Relazioni specialistiche | " | 361 |
| - Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo | " | 362 |
| - Art. 37. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti | " | 362 |
| - Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti | " | 363 |
| - Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera | " | 365 |
| - Art. 40. Cronoprogramma | " | 365 |
| – Art. 41. Elenco dei prezzi unitari | " | 366 |
| - Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico | " | 366 |
| - Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto | " | 366 |
| Capo II – Verifica del progetto [Abrogato] | " | 368 |
| Titolo III – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori | " | 368 |

| Capo I – Disposizioni generali | p. | 368 |
|--|----|-----|
| – Art. 60. Ambito di applicazione delle disposizioni | | |
| in materia di qualificazione degli esecutori di lavori | " | 368 |
| - Art. 61. Categorie e classifiche | " | 369 |
| - Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia | " | 369 |
| - Art. 63. Sistema di qualità aziendale | " | 369 |
| Capo II – Autorizzazione degli organismi di attestazione | " | 370 |
| – Art. 64. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA | " | 370 |
| – Art. 65. Controlli sulle SOA | " | 371 |
| - Art. 66. Partecipazioni azionarie | " | 371 |
| – Art. 67. Requisiti tecnici delle SOA | " | 372 |
| – Art. 68. Rilascio della autorizzazione | " | 373 |
| – Art. 69. Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate | " | 373 |
| – Art. 70. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe | " | 374 |
| – Art. 71. Vigilanza dell'Autorità | " | 375 |
| – Art. 72 . Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione [Articolo non ammesso al "visto" della Corte dei Conti] | " | 375 |
| - Art. 73. Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione | " | 376 |
| - Art. 74. Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione | " | 377 |
| – Art. 75. Attività delle SOA | " | 378 |
| Capo III – Requisiti per la qualificazione | " | 378 |
| – Art. 76. Domanda di qualificazione | " | 378 |
| – Art. 77. Verifica triennale | ,, | 380 |
| – Art. 78. Requisiti d'ordine generale | " | 380 |
| – Art. 79. Requisiti di ordine speciale | " | 381 |
| - Art. 80. Incremento convenzionale premiante | ,, | 385 |
| - Art. 81. Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili | ,, | 386 |
| - Art. 82. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti | ,, | 386 |
| Art. 83. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati | " | 386 |
| - Art. 84. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero | ,, | 387 |
| – Art. 85. Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale | " | 388 |
| Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi | " | 389 |
| - Art. 87. Direzione tecnica | " | 390 |
| Art. 88. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento | " | 391 |
| Art. 89. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA | ,, | 391 |
| | | |



SOMMARIO

| - Art. 90. Requisiti per lavori puoblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro | n |
|---|----|
| | p. |
| – Art. 91. Decadenza dell'attestazione di qualificazione | |
| Capo IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori | " |
| – Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti | " |
| – Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati | " |
| – Art. 94. Consorzi stabili | " |
| – Art. 95. Requisiti del concessionario | ″ |
| – Art. 96. Requisiti del proponente e attività di asseverazione | " |
| Titolo IV – Modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali [Abrogato] | " |
| Titolo V – Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte [Abrogato] | " |
| Titolo VI – Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione [Abrogato] | " |
| Titolo VII – Il contratto [Abrogato] | " |
| Titolo VIII – Esecuzione dei lavori [Abrogato] | ″ |
| Titolo IX – Contabilità dei lavori | ″ |
| Capo I – Scopo e forma della contabilità | " |
| - Art. 178. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti | " |
| - Art. 179. Lavori in economia contemplati nel contratto | " |
| – Art. 180. Accertamento e registrazione dei lavori | " |
| - Art. 181. Elenco dei documenti amministrativi e contabili | " |
| – Art. 182. Giornale dei lavori | " |
| – Art. 183. Libretti di misura dei lavori e delle provviste | " |
| – Art. 184. Annotazione dei lavori a corpo | " |
| – Art. 185. Modalità della misurazione dei lavori | " |
| – Art. 186. Lavori e somministrazioni su fatture | ″ |
| – Art. 187. Liste settimanali delle somministrazioni | " |
| – Art. 188. Forma del registro di contabilità | " |
| – Art. 189. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità | " |
| – Art. 190. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità | ″ |
| – Art. 191. Forma e contenuto delle riserve | ″ |
| – Art. 192. Titoli speciali di spesa | ″ |
| - Art. 193. Sommario del registro | " |
| – Art. 194. Stato di avanzamento lavori | " |
| – Art. 195. Certificato per pagamento di rate | " |

| Art. 196. Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori | p. |
|--|----|
| - Art. 197. Contabilizzazione separata di lavori | " |
| - Art. 198. Lavori annuali estesi a più esercizi | " |
| - Art. 199. Certificato di ultimazione dei lavori | " |
| - Art. 200. Conto finale dei lavori | " |
| - Art. 201. Reclami dell'esecutore sul conto finale | " |
| - Art. 202. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale | " |
| Capo II – Contabilità dei lavori in economia | " |
| - Art. 203. Annotazione dei lavori ad economia | " |
| – Art. 204. Conti dei fornitori | " |
| - Art. 205. Pagamenti | " |
| - Art. 206. Giustificazione di minute spese | " |
| – Art. 207. Rendiconto mensile delle spese | " |
| – Art. 208. Rendiconto finale delle spese | " |
| – Art. 209. Riassunto di rendiconti parziali | " |
| – Art. 210. Contabilità semplificata | " |
| Capo III – Norme generali per la tenuta della contabilità [Abrogato] | " |
| Titolo X – Collaudo dei lavori | " |
| Capo I – Disposizioni preliminari | ,, |
| – Art. 215. Oggetto del collaudo | ″ |
| – Art. 216. Nomina del collaudatore | " |
| – Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore | " |
| – Art. 218. Avviso ai creditori | " |
| – Art. 219. Estensione delle verifiche di collaudo | " |
| - Art. 220. Commissioni collaudatrici | " |
| Capo II – Visita e procedimento di collaudo | " |
| – Art. 221. Visite in corso d'opera | " |
| – Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi | " |
| – Art. 223. Processo verbale di visita | " |
| – Art. 224. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo | " |
| – Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo | " |
| – Art. 226. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione | " |
| – Art. 227. Difetti e mancanze nell'esecuzione | " |
| – Art. 228. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato | " |
| – Art. 229. Certificato di collaudo | " |



SOMMARIO XVII

| - Art. 230. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata | p. |
|---|----|
| - Art. 231. Obblighi per determinati risultati | " |
| - Art. 232. Lavori non collaudabili | " |
| - Art. 233. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo | " |
| - Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi | ″ |
| – Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo | " |
| Art. 236. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica | ,, |
| - Art. 237. Certificato di regolare esecuzione | " |
| – Art. 238. Compenso spettante ai collaudatori | ″ |
| Titolo XI – Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ″ |
| Capo I – Beni del patrimonio culturale | ″ |
| – Art. 239. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | " |
| - Art. 240. Scavo archeologico, restauro e manutenzione | " |
| Capo II – <i>Progettazione</i> | ,, |
| – Art. 241. Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ″ |
| – Art. 242. Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ,, |
| – Art. 243. Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ″ |
| – Art. 244. Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ″ |
| - Art. 245. Progettazione dello scavo archeologico | " |
| – Art. 246. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale | " |
| – Art. 247. Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ″ |
| – Art. 248. Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ″ |
| Capo III – Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ,, |
| - Artt. 249÷250 [Abrogati] | " |
| - Art. 251. Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale | ,, |
| | |
| PARTE III Contratti pubblici relativi a servizi | |
| attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari | ″ |
| Titolo I – Disnosizioni generali | ,, |
| 1 11010 1 - <i>DISDOSITIONI SPRETALI</i> | |

| – Artt. 252÷253 [<i>Abrogati</i>] | p. | 426 |
|--|----|-----|
| – Artt. 254÷256 [Articoli da intendersi abrogati] | " | 426 |
| – Artt. 257÷260 [<i>Abrogati</i>] | " | 427 |
| Titolo II – Affidamento dei servizi [Abrogato] | " | 427 |
| Titolo III – Garanzie [Abrogato] | " | 427 |
| PARTE IV Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari [Abrogata] | " | 427 |
| PARTE V Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali [Abrogata] | " | 427 |
| PARTE VI Contratti eseguiti all'estero | " | 427 |
| Titolo I – Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 | " | 427 |
| Art. 343. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo | " | 427 |
| Art. 344. Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione | " | 427 |
| - Art. 345. Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione | " | 428 |
| - Art. 346. Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione | " | 428 |
| – Art. 347. Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione | " | 429 |
| Art. 348. Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione | " | 429 |
| – Art. 349. Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione | " | 429 |
| – Art. 350. Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione | " | 430 |
| Titolo II – Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del ministero degli affari esteri | ″ | 430 |
| Art. 351. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri | " | 430 |
| – Art. 352. Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri | " | 431 |
| – Art. 353. Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri | " | 431 |
| – Art. 354. Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri | " | 432 |
| – Art. 355. Collaudo dei lavori | ,, | 433 |



SOMMARIO XIX

| – Art. 356. Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri | p. | 433 |
|--|----|-----|
| PARTE VII Disposizioni transitorie e abrogazioni [Abrogata] | " | 433 |
| - ALLEGATO A - Categorie di opere generali e specializzate | " | 435 |
| - ALLEGATO B - Schema certificato esecuzione lavori | " | 443 |
| - ALLEGATO B-1 - Schema certificato esecuzione lavori ex art. 357, commi 14 e 15, del Regolamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 | " | 447 |
| – ALLEGATO C – Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione | " | 453 |
| - ALLEGATO D - Incremento convenzionale premiante | " | 455 |
| Gli allegati da "E" a "P" non sono riportati in quanto si riferiscono ad articoli abrogati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | | |
| INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO | " | 457 |
| - Note sul software incluso | " | 457 |
| – Requisiti hardware e software | " | 457 |
| - Download del software e richiesta della password di attivazione | " | 457 |
| – Installazione ed attivazione del software | " | 458 |

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Codice dei contratti pubblici.1

[G.U.R.I. 19-04-2016, N. 91 – S.O. N. 10/L]

Testo coordinato ed annotato con le modifiche (evidenziate in **grassetto**) introdotte da:

- 1) avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016;
- 2) legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» (Gazzetta Ufficiale 21/12/2016, n. 297 S.O. n. 57);
- 3) decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «*Proroga e definizione di termini*» (*Gazzetta Ufficiale* 30/12/2016, n. 304) convertito dalle legge 27 febbraio 2017, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* 28/02/2017, n. 49);
- 4) decreto-legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (Gazzetta Ufficiale 5/05/2017, n. 103 S.O. n. 22).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive² 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Rubrica così modificata dall'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;

CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce cd abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Parte I

Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Titolo I

Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.



- 2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
 - a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
 - 1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
 - 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
 - appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);
 - c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.³ L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
- 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), numero 1), qualora ai

Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

- 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
- 5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
- 6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
 - a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011,
 n. 208;
 - b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.
- 7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, **comma 26.**⁴
- 8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «*Vocabolario comune per gli appalti pubblici*» (CPV) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *tttt*).⁵

Art. 2

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

- 1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
- 2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza **regionale**⁶ ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Parola modificata dall'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era «ragionale».



Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era «adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio».

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 3 Definizioni

- 1. Ai fini del presente codice si intende per:
- a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
- c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
- d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
 - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale:
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
- e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
 - 1) parte II del presente codice, gli enti che:
 - 1.1. Sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
 - 1.2. Pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
 - 2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una ditali attività, quali:
 - 2.1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
 - 2.2. Le imprese pubbliche di cui alla lettera *t*) del presente comma;
 - 2.3. Gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

- f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V,⁷ le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;⁸
- g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;
- h) «joint venture», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
- i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
 - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata:
- n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
- p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
- s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

⁸ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

- t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
- v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
- z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
 - 1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;
 - 2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
- aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non
 rientrino tra i contratti esclusi;

- ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
- gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici:9
- hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
- ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- *ll)* «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
 - 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- *mm)* «*scritto o per iscritto*», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
- nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; ¹⁰
- oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;¹¹
- oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse,

Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità:¹²

- oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; ¹³
- pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
- qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;¹⁴
- ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera *ll*);
- tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori¹⁵ ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

¹⁴ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

Parole inserite dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

- vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- *zz)* «*rischio operativo*», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito **al**¹⁶**operatore economico**¹⁷. Si considera che **il**¹⁸**operatore economico**¹⁹ assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali **per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili**²⁰, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita **al**²¹**operatore economico**²² deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita **dal**²³**operatore economico**²⁴ non sia puramente nominale o trascurabile²⁵;
- *aaa*) «*rischio di costruzione*», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
- bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
- ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

Anche se non modificato da intendersi «all'».

Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

Anche se non modificato da intendersi «l'».

Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

Anche se non modificato da intendersi «all'».

Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

²³ Anche se non modificato da intendersi «dall'».

²⁴ Parole aggiunte dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 (PARTI RESIDUALI)

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

[G.U.R.I. 10-12-2010, N. 288 – S.O. N. 270]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

VISTO l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

VISTO l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007; Acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

VISTI i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

VISTA la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009:

ACQUISITO il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera *f-bis*), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è attribuita l'attività di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilità per l'appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di più ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l'articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, atteso che nel testo regolamentare non è presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilità per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilità è già contemplata alla lettera *e*) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata è un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessità, non sia corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, è applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche è dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attività ed assumono le medesime responsabilità;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice



e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, non sussiste incompatibilità tra l'attività di redazione della scheda tecnica e l'attività di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l'incompatibilità tra le due attività;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi:

RITENUTO che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;

SENTITO il Ministero degli affari esteri;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Parte I

Disposizioni comuni

[Abrogata dall'articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016]

Parte II

Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo I

Organi del procedimento e programmazione

Capo I

Organi del procedimento

Artt. 9÷10 [A]

[Articoli da intendersi abrogati]

Capo II

Programmazione dei lavori

[Abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016]



Titolo II Progettazione e verifica del progetto

Capo I Progettazione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 14 [1]

Studio di fattibilità

- 1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:
- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
- b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
- c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.
- 2. Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:
 - a) relazione illustrativa generale contenente:
 - 1. L'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:
 - 1.1. Corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;
 - 1.2. Analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
 - 2. L'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:
 - 2.1. Al bacino d'utenza;
 - 2.2. Alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
 - 2.3. All'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;
 - 3. L'analisi delle alternative progettuali:
 - 3.1. Individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;

- 3.2. Matrice delle alternative progettuali;
- 4. Lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:
 - 4.1. Analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
 - 4.2. Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;
- b) relazione tecnica contenente:
 - 1. Le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare:
 - Descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici;
 - 3. Analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
 - 4. Cronoprogramma;
 - 5. Stima sommaria dell'intervento secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, con l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;
- c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;
- d) elaborato tecnico-economico contenente:
 - 1. La verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
 - 2. Analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
 - 3. Analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
 - 4. Schema di sistema tariffario, nel caso di concessione:
 - 5. Elementi essenziali dello schema di contratto.

Art. 15 [1]

Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

- 1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
- 2. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed

esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

- 3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.
- 4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
- 5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:
 - a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
 - b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
 - c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
 - d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
 - a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
 - c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
 - d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
 - e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
 - f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
 - g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
 - h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;
 - i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
 - l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
 - m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
 - n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
- 7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quando previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfon-

dimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

- 8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
- 9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
 - a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 - d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
- 10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
- 11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
- 12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
- 13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *l*) ed *m*), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore" per l'ottimizzazione del costo globale dell'intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
- 14. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
- 15. I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

Art. 16 [1]

Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in rela-

zione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

- a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - 1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 - 2. Rilievi, accertamenti e indagini;
 - 3. Allacciamenti ai pubblici servizi;
 - 4. Imprevisti;
 - 5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
 - 6. Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
 - 7. Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-*bis*, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
 - 8. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 - 9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - 10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 - 11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 - 12. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
- 2. (comma abrogato)

Sezione II Progetto preliminare

Art. 17 [1]

Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
- 2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:
- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 - 2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
- b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
- c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
- d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.
- 3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c*), del codice o di una concessione di lavori pubblici:
 - a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
 - b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - c) è redatto uno schema di contratto.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Art. 18 [1]

Relazione illustrativa del progetto preliminare

- 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:
 - a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
 - b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;
 - c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. Nel dettaglio:
 - a) scelta delle alternative:
 - descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
 - illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.
 - b) progetto della soluzione selezionata:
 - descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
 - esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:
 - l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
 - l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
 - aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
 - accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
 - l'accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti:
 - accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
 - indirizzi per la redazione del progetto definitivo;



INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO

Note sul software incluso

Il software incluso¹ riporta i seguenti provvedimenti legislativi in formato PDF:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti residuali) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Requisiti hardware e software

- Processore da 2.00 GHz;
- MS Windows Vista/7/8/10 (è necessario disporre dei privilegi di amministratore);
- MS .Net Framework 4 e vs. successive;
- 250 MB liberi sull'HDD:
- 2 GB di RAM;
- Adobe Reader 11.x e vs. successive:
- Accesso ad internet e browser web.

Download del software e richiesta della password di attivazione

1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

http://www.grafill.it/pass/933_8.php

- 2) Inserire i codici "A" e "B" (vedi ultima pagina del volume) e cliccare [Continua].
- 3) Per utenti registrati su www.grafill.it: inserire i dati di accesso e cliccare [Accedi], accettare la licenza d'uso e cliccare [Continua].
- 4) **Per utenti non registrati** su www.grafill.it: cliccare su [**Iscriviti**], compilare il form di registrazione e cliccare [**Iscriviti**], accettare la licenza d'uso e cliccare [**Continua**].

Il software incluso è parte integrante della presente pubblicazione e resterà disponibile nel menu **G-cloud** dell'area personale del sito **www.grafill.it**.

5) Un **link per il download del software** e la **password di attivazione** saranno inviati, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione.

Installazione ed attivazione del software

- 1) Scaricare il setup del software (file *.exe) cliccando sul link ricevuto per e-mail.
- 2) Installare il software facendo doppio-click sul file 88-8207-934-5.exe.
- 3) Avviare il software:

Per utenti MS Windows Vista/7/8: [Start] > [Tutti i programmi] > [Grafill]

- > [Codice dei Contratti Pubblici] (cartella)
- > [Codice dei Contratti Pubblici] (icona di avvio)

Per utenti MS Windows 10: [Start] > [Tutte le app] > [Grafill]

- > [Codice dei Contratti Pubblici] (icona di avvio)
- 4) Compilare la maschera Registrazione Software e cliccare su [Registra].
- 5) Dalla finestra Starter del software sarà possibile accedere ai documenti disponibili.



